

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 53 del 27 luglio 2010

Di iniziativa dei Consiglieri:

***G. Rodano – V. Maruccio – G.L. Colagrossi –
C. Bucci – A.M. Tedeschi – I. Rauti***

Oggetto:

Norme in materia di sostegno alla cooperazione, al mutuo aiuto e all'associazionismo delle famiglie nelle situazioni critiche, di disagio e disabilità



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE, AL MUTUO AIUTO E ALL’ASSOCIAZIONISMO DELLE FAMIGLIE NELLE SITUAZIONI CRITICHE, DI DISAGIO E DISABILITA’”.

Di iniziativa dei consiglieri:

Giulia Rodano

Vincenzo Maruccio

Loreto Colagrossi

Claudio Bucci

Annamaria Tedeschi

Giulia Rodano
Vincenzo Maruccio
Loreto Colagrossi
Claudio Bucci
Annamaria Tedeschi

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata alla Commissione...9°...6°
Roma...3...AGO...2010
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula ad interim
(Dott. Onoratio Orticello)

[Signature]



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ART. 1

(Oggetto)

1. La presente legge contiene norme volte a dare parziale attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito denominata: "legge quadro".

gr



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ART. 2

(Principi generali)

1. La Regione:

- a) assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
- b) riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie ed i compiti di sostegno e assistenza che le stesse svolgono nei confronti di propri membri che versino, temporaneamente o permanentemente in condizioni di disagio e/o disabilità;
- c) a tal fine nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla 328/2000, favorisce e sostiene le iniziative dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata, nelle situazioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ART. 3

(Funzioni della Regione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione, al fine di favorire e promuovere le iniziative di auto aiuto delle famiglie, intraprese in forme giuridiche diverse, ma comunque finalizzate all'organizzazione di servizi e attività di sostegno alla vita e all'integrazione delle persone, facenti parte di nuclei familiari medesimi distribuisce ed eroga sulla base di criteri oggettivi le risorse ai comuni capoluogo di provincia per la gestione delle provvidenze previste dalla legge e per la selezione delle associazioni e dei progetti finalizzati a:

- a) erogare servizi gratuiti destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che i soggetti di cui al comma 1. incontrano nell'attivazione e nello svolgimento delle loro attività;
- b) predisporre agevolazioni finanziarie, fiscali e tariffarie;
- c) prevedere la concessione di prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito.

2. La Giunta Regionale predispone entro 90 giorni dall'approvazione della legge un regolamento attuativo, in cui vengano definiti un albo per le associazioni delle famiglie, le modalità di erogazione dei benefici e di redistribuzione delle risorse.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ART. 4
(Compiti dei Comuni)

1. Per le attività di cui all'articolo precedente, ciascun Comune capoluogo di provincia predispone, attraverso le proprie strutture o con strutture apposite, gli strumenti necessari ad assistere ed indirizzare i nuclei familiari, le forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata. La composizione dello sportello è disposta mediante bando pubblico.
2. In particolare, i Comuni:
 - a) informano i richiedenti sulle diverse prestazioni ed agevolazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate;
 - b) agevolano i richiedenti nello svolgimento degli atti necessari per acquisire le agevolazioni e i contributi di cui alla presente legge;
 - c) affiancano i soggetti di cui al primo comma nello svolgimento delle procedure burocratico-amministrative necessarie;
 - d) coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito della organizzazione dei servizi, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi.

SR



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ART. 5
(Norma finanziaria)

1. L'onere relativo all'applicazione della presente legge, valutato in € 2.000.000,00 per l'anno 2011, grava sulla U.P.B. H41 mediante istituzione di apposito capitolo.
2. L'onore relativo agli anni successivi viene determinato con le rispettive leggi di bilancio.

GR



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

RELAZIONE

La presente legge vuole introdurre, sulla base di quanto stabilito nella legge 382/2000, la possibilità di sostenere le iniziative dell'associazionismo tra le famiglie finalizzato alla creazione di servizi di assistenza o di opportunità di lavoro per i familiari portatori di disabilità e in particolare di disabilità mentale.

L'associazionismo tra le famiglie infatti rappresenta una risorsa preziosa per il sistema di protezione sociale, ma le esperienze che coraggiosamente gruppi di famiglie stanno costruendo sono prive oggi di forme stabili e permanenti di sostegno e di aiuto da parte delle istituzioni, mentre le diverse associazioni sono costrette a vivere sulla base della approvazione di progetti annuali o al massimo triennale, rimanendo tuttavia in situazioni di precarietà, mentre la funzione che svolgono le associazioni e i servizi che organizzano hanno carattere inevitabilmente di lungo se non lunghissimo periodo.

Nel primo articolo la legge definisce i provvedimenti come applicazione parziale della legge 382/2000.

Nel secondo articolo si definiscono le associazioni che possono accedere ai contributi e ai sostegni regionali.

Nel terzo articolo si definisce la natura e le modalità di erogazione dei sostegni e la funzione della Regione, mentre nell'articolo successivo si stabiliscono le funzioni e i compiti dei comuni.

Si definisce altresì l'onere per l'applicazione della legge per il primo anno, salvo poi rimandare alle rispettive leggi finanziarie gli importi per gli anni successivi.